COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

XXII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **QUARELLO**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 151

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Abrogazione della legge 4 aprile 1940, n. 405, contenente norme per la limitazione del consumo del carbone fossile nelle officine da gas (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*). (922) 151

PRESIDENTE 151, 152

PAGANELLI, *Relatore* 152

Disciplina dell'impianto e dell'esercizio di alcune categorie di apparecchi di distribuzione automatica di carburante (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (923) . . . 152

PRESIDENTE 152

MENOTTI, *Relatore* 152

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Abolizione delle cauzioni commerciali (1038) 152

PRESIDENTE 152, 155

LOMBARDINI, *Relatore* 152, 154

FARALLI 153

FERRARIO 153, 154

MENOTTI 153

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 153, 155

INVERNIZZI GAETANO 154

FASCETTI 154, 155

CAGNASSO 154

ARATA 154

LETTIERI 155

PAG.

Votazione segreta:

PRESIDENTE 155

La seduta comincia alle 10,30.

BERNIERI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo i deputati De' Cocci, Bonino, Saggin e Volpe.

Discussione del disegno di legge: Abrogazione della legge 4 aprile 1940, n. 405, contenente norme per la limitazione del consumo del carbon fossile nelle officine da gas. (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato). (922).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame del disegno di legge: Abrogazione della legge 4 aprile 1940, contenente norme per la limitazione del consumo del carbone fossile nelle officine da gas.

Il disegno di legge è stato approvato dalla IX Commissione permanente del Senato.

Ha facoltà di riferire l'onorevole Paganelli, relatore.

PAGANELLI, *Relatore*. Si tratta di normalizzare una situazione dipendente da disposizioni emanate in periodo bellico, disposizioni delle quali sono venuti a mancare i motivi, ora che siamo tornati alla normalità.

Prego quindi la Commissione di approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, passiamo alla lettura dell'articolo unico:

« La legge 4 aprile 1940, n. 405, contenente norme per la limitazione del consumo del carbone fossile nelle officine da gas, modificata con la legge 26 ottobre 1941, n. 632, è abrogata.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

Nessuno chiedendo di parlare, l'articolo unico sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Disciplina dell'impianto e dell'esercizio di alcune categorie di apparecchi di distribuzione automatica di carburante. (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato). (923).

PRESIDENTE. Segue la discussione del disegno di legge: Disciplina dell'impianto e dell'esercizio di alcune categorie di apparecchi di distribuzione automatica di carburante.

Il disegno di legge è stato approvato dalla IX Commissione permanente del Senato.

Prego l'onorevole relatore di riferire.

MENOTTI, *Relatore*. Sulla sostanza di questo disegno di legge non credo possano esservi osservazioni.

Faccio, però, due rilievi. All'articolo 1 è detto: « L'impianto e l'esercizio non sono più soggetti alla concessione, ecc. »; mentre all'articolo 2 si dispone: « L'impianto e l'esercizio è autorizzato, ecc. »: bisognerebbe, invece, dire « sono autorizzati ». È un errore materiale di stampa, che può correggersi senz'altro.

Altra osservazione riguarda l'articolo 3, secondo cui la legge dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Trovo che non v'è alcun motivo di urgenza che consigli di abbreviare la consueta *vacatio legis* di 15 giorni.

Propongo, comunque, l'approvazione del disegno di legge, senza presentare emendamenti, essendo già stato approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli, che porrò successivamente in votazione, non essendovi emendamenti:

« L'impianto e l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, collegati ad un serbatoio la cui capacità non sia superiore ai dieci metri cubi, non sono più soggetti alla concessione di cui all'articolo 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito in legge 8 febbraio 1934, n. 367 ».

(*È approvato*).

ART. 2.

« L'impianto e l'esercizio degli apparecchi indicati nell'articolo 1, sono autorizzati dal Prefetto competente per territorio, previo accertamento dei requisiti richiesti dalla legge di pubblica sicurezza per le autorizzazioni di polizia e della osservanza delle altre disposizioni previste dal citato regio decreto 2 novembre 1933, n. 1741, e dal relativo regolamento nonché dalle norme di sicurezza emanate dal Ministero dell'interno in applicazione dell'articolo 23 del regio decreto predetto ».

(*È approvato*).

ART. 3.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Abolizione delle cauzioni commerciali. (1038).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Abolizione delle cauzioni commerciali.

Invito l'onorevole Lombardini, relatore, a svolgere la sua relazione.

LOMBARDINI, *Relatore*. La legge così come è stata presentata, a mio modesto avviso, qualora non vi si apportassero delle modifiche, resterebbe inoperante o, comunque, si risolverebbe in una beffa nei confronti dei depositanti della cauzione di lire 500.

Infatti, su un giornale commerciale è stato pubblicato che « la domanda deve essere redatta in carta bollata da lire 24 e il comune richiede che venga allegata la ricevuta del deposito, il prescritto nulla osta, un versamento all'ufficio del registro di lire 300 ed un altro di circa lire trenta per i diritti di uf-

ficio ». Dopo di che la pratica passerebbe alla prefettura per il visto e, successivamente, alla Cassa depositi e prestiti.

Se noi vogliamo sanare questa ingiustizia e mettere in grado tutti gli interessati di riavere la loro cauzione, senza particolari procedure, così come l'hanno versata, o noi abbiamo il coraggio di dire a coloro i quali hanno versato la cauzione che essa sarà incamerata dalla Cassa depositi e prestiti, oppure dobbiamo modificare le disposizioni della legge.

A quest'ultimo proposito io proporrei il seguente articolo aggiuntivo:

« La Cassa depositi e prestiti è in facoltà di affidare a terzi, all'uopo riconosciuti idonei, le operazioni di raccolta delle domande e della riscossione collettiva dei mandati, secondo le modalità da determinarsi con apposito decreto ministeriale. Le domande e gli altri documenti necessari sono esenti da bollo e da tasse ».

Proporrei, inoltre, di ridurre da due ad un anno il termine previsto dall'articolo 2.

FARALLI. Io penso che le osservazioni dell'onorevole Lombardini non possano essere trascurate. Se noi consideriamo che la maggioranza delle cauzioni è stata versata da piccoli commercianti i quali, naturalmente, non hanno né la possibilità, né la capacità, di svolgere tutte quelle pratiche che sono state poco fa elencate (e che rappresentano una complicazione burocratica inconcepibile per la riscossione di 500 lire), e se pensiamo altresì che, per riscuotere una somma così minima, si devono spendere circa 400 lire, io ritengo che si dovrebbero considerare senz'altro come giuste le osservazioni fatte dal relatore.

Pertanto, l'ufficio competente dovrebbe poter risolvere questa questione nel modo più semplice possibile.

FERRARIO. Poiché l'onorevole relatore suggerisce, in sostanza, un progetto diverso da quello proposto nell'attuale disegno di legge, io penso che sarebbe opportuno rinviare la discussione ad altra seduta. In essa esamineremo il progetto del Governo ed il controprogetto del relatore, ed ognuno di noi farà le osservazioni che riterrà più opportune.

MENOTTI. Io proporrei di aggiungere, al secondo capoverso dell'articolo 2, dopo le parole « degli interessati », le altre « esente da bollo e da tasse ».

Per quanto si riferisce alla facoltà di affidare a terzi le operazioni di raccolta delle domande e della riscossione collettiva dei mandati, la cosa non è accettabile, in questo senso: che, avendo il deposito della cauzione carattere personale, il ritiro di essa costituisce una facoltà che bisogna lasciare a chi ha effettuato il deposito, e non a terzi.

Inoltre, io sarei favorevole al mantenimento del termine di due anni occorrente per la presentazione della domanda e ciò al fine di dare tutto il tempo agli interessati, o agli eventuali aventi causa, di presentare la necessaria documentazione.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e per il commercio*. Gli inconvenienti che sono stati prospettati dall'onorevole relatore sussistono, e sono di tale evidenza che credo posso dispensarmi dall'aggiungere qualsiasi considerazione.

In conseguenza, vengono presentate due proposte. Circa l'abbreviazione del termine di cui all'articolo 2 non ho nulla da osservare, e mi rimetto interamente alla Commissione.

In merito all'articolo aggiuntivo, con il quale si intenderebbe dare la possibilità a terzi (che potrebbero essere le organizzazioni sindacali, od anche liberi professionisti) di ricevere il mandato da parte di varî commercianti, che hanno diritto alla restituzione di questo deposito, allo scopo di facilitarne l'incasso presso l'amministrazione competente, osservo che tale proposta è, invero, assai pratica e conveniente. Da qualche parte si è detto che, forse, sarebbe preferibile designare l'organizzazione sindacale. Io credo, invece, che la dizione formulata dall'onorevole relatore possa essere accolta, anche perché le organizzazioni sindacali, non avendo ancora una regolamentazione giuridica, non hanno un potere di rappresentanza *ex-lege*, bensì rappresentano solamente gli associati.

Coloro che ne hanno interesse potranno quindi rivolgersi, se lo credono, alle organizzazioni sindacali, oppure a privati. La materia dovrebbe, opportunamente, essere regolata con un decreto ministeriale.

Qualcuno potrebbe obiettare: perché non permettere ai singoli commercianti di accedere direttamente agli uffici, per il disbrigo di queste pratiche? Al riguardo si tenga presente che il testo proposto dal relatore è concepito in termini di facoltà, non di obbligo, quindi il privato, trattandosi di un deposito cauzionale di una certa importanza, può benissimo occuparsene personalmente.

Circa la proposta di esonero dalla tassa di bollo e da qualsiasi altra tassa che possa essere richiesta secondo la legislazione vigente, sarei anche d'accordo; tuttavia, debbo fare una obiezione di assoluta delicatezza, poiché la cosa non riguarda tanto il dicastero dell'in-

dustria e commercio, quanto quello delle finanze. Quindi, io credo che sarebbe opportuno provocare il parere della Commissione finanze e tesoro o, altrimenti, rinviare la decisione, al duplice scopo di concordare una dizione precisa, più tecnica, e di dare la possibilità al ministro delle finanze di intervenire alla prossima seduta per esprimere al riguardo il proprio parere.

Ultima questione: da qualcuno ho sentito osservare che sarebbe necessario presentare un controprogetto. Non credo sia indispensabile, dato che il testo governativo mi sembra rispondente, e considerato anche che il Governo non fa opposizione agli emendamenti proposti.

INVERNIZZI GAETANO. Vorrei avanzare una proposta: poiché siamo tutti d'accordo sulla sostanza del provvedimento, questo dovrebbe essere rielaborato d'accordo col Ministero delle finanze, per essere, poi, esaminato in Commissione, senza ulteriore perdita di tempo.

FERRARIO. Data la necessità di provocare il parere del Ministero delle finanze, insisto sulla proposta di rinviare la discussione ad una prossima seduta.

FASCETTI. A me pare che una questione si possa togliere di mezzo: quella della autorizzazione da concedere a terzi per il ritiro della cauzione. Quando il commerciante vuole ritirare una cauzione, lo fa personalmente. Se vuol farlo attraverso una terza persona, o un ente, o una associazione deve rilasciare necessariamente una procura. Quindi non v'è bisogno di inserire nella legge una disposizione per cui il commerciante può autorizzare dei terzi a far ciò, perché questa autorizzazione è già insita e possibile. La Cassa depositi e prestiti, quando restituisce il titolo, vuole una firma valida e, se non è del commerciante, occorre che il commerciante rilasci a chi ritira la cauzione una procura. Quindi, per quanto riguarda questo punto, a me pare non sia necessario insistere su soluzioni diverse da quelle che vengono adottate normalmente.

Ciò che, invece, è interessante è che il commerciante non vada incontro a spese nel ritiro del deposito; e allora, sotto questo aspetto, è opportuno sentire la Commissione finanze e tesoro, per non avere, poi, difficoltà da parte dei Ministeri finanziari di fronte all'emendamento che noi vorremmo apportare alla legge, al fine, appunto di permettere ai commercianti di ritirare la cauzione senza spese.

A mio avviso, è opportuno ridurre il termine dei due anni, per la presentazione delle domande, ad un anno. I commercianti sono gente di affari; quindi il termine di un anno per presentare la domanda per la restituzione della cauzione è sufficiente.

Vorrei però fare una raccomandazione all'onorevole sottosegretario. Non so se anche per questa raccomandazione sia necessario sentire la Commissione finanze e tesoro.

Al terzo comma dell'articolo 2 si dice che, decorso il prescritto termine, le somme costituenti le cauzioni si intenderanno incamerate a favore dello Stato. Vorrei proporre di dare una destinazione a queste somme, in quanto, se vengono incamerate a favore dello Stato, si perderanno nelle casse dello Stato, e sarà difficile, poi, poterle utilizzare per un determinato scopo.

Ora, siccome abbiamo esaminato un disegno di legge riguardante l'artigianato e le mostre, io vorrei raccomandare che le eventuali somme corrispondenti ai titoli non ritirati dai commercianti fossero destinate a sussidi e premi diretti a promuovere l'incremento dell'artigianato, e delle fiere e mostre.

CAGNASSO. Non vedo perché il denaro dei commercianti debba andare a favore dell'artigianato.

FASCETTI. Non mi riferisco soltanto all'artigianato. La mostra e la fiera costituiscono un mezzo per incrementare l'attività del commerciante. Io ritengo che una destinazione in questo senso possa essere utile. Comunque, se non questa destinazione, ma altre la Commissione ritenesse opportuno di dare alle somme stesse, sarebbe sempre meglio che lasciarle andare a disperdersi nelle casse dello Stato.

LOMBARDINI, *Relatore*. Faccio presente che il ministro delle finanze non vorrà rinunciare all'introito derivante dallao spesa che ognuno dovrebbe sostenere per il ritiro della cauzione, a meno che non possa sperare che alcuni non chiederanno il rimborso.

ARATA. Io debbo dissentire dalla proposta del relatore e dal parere espresso dall'onorevole sottosegretario. In particolare, vorrei fare una precisazione circa quanto è stato detto sulla procura. V'è un mezzo, mi sembra, per semplificare la procedura: che le domande siano presentate personalmente dall'interessato, oppure da un suo delegato munito di delega in calce alla domanda stessa, seguendo cioè la procedura vigente per tanti altri casi.

FASCETTI. Ma la firma deve essere sempre autenticata.

ARATA Proporrei il seguente emendamento:

« Le restituzioni delle cauzioni verranno effettuate dietro domanda degli interessati,

esente da bollo e tasse, e corredata dalla quietanza comprovante l'avvenuto deposito ».

In altri termini, quando una domanda è corredata dalla quietanza del deposito, io ritengo che questo documento costituisca già una autenticazione della firma di delega al terzo.

LETTIERI. A mio avviso, la Cassa depositi e prestiti, che ha già goduto degli interessi su queste somme, dovrebbe restituirle direttamente agli interessati, senza alcuna spesa per essi.

Si potrebbe dare un anno di tempo, entro il quale chi non ha ottenuto la restituzione ha facoltà di reclamare.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e per il commercio*. In linea di diritto convengo con l'onorevole Fascetti relativamente alla procura. Però, nonostante ciò, secondo me, l'aggiunta proposta dal relatore ha la sua ragione d'essere, perché intende evitare non solo il pagamento delle tasse, ma altresì l'onere di onorari o diritti notarili. Infatti, secondo le leggi vigenti, bisognerebbe rilasciare una procura davanti al notaio, oppure fare autenticare la firma, il che è lo stesso, agli effetti del pagamento della parcella dovuta al notaio. Se noi, invece, prendiamo in considerazione l'aggiunta proposta dal relatore, effettivamente concediamo una agevolazione ai commercianti che hanno un deposito cauzionale esiguo, dando loro la possibilità di sottrarsi e al pagamento dei diritti notarili e al pagamento delle tasse. In tal modo il commerciante, anche per le piccole somme, avrà interesse a svolgere tutte le pratiche necessarie per il recupero del deposito cauzionale.

Si deve, inoltre, osservare che il relatore, a mio avviso, è stato molto accorto, in quanto ha rinviato ad un decreto ministeriale il compito di prescrivere le modalità in base alle quali si potrà ricevere questo mandato per conto di più commercianti. Ora, in sede di compilazione di quel decreto ministeriale, si prescriveranno accorgimenti tali per cui sarà anche possibile, specialmente quando le domande vengano inoltrate attraverso le organizzazioni sindacali, rilasciare la delega addirittura per lettera.

Circa il riconoscimento di fatto, se non di diritto, nei riguardi di queste organizzazioni sindacali, suppongo che da parte della Cassa depositi e prestiti non saranno mosse obiezioni: e se le firme non sono autenticate da un notaio, vi è pur sempre una garanzia da parte della organizzazione stessa.

Tutto ciò è, secondo me, ammissibile ove si pensi che non si tratta, in fondo, di centinaia di migliaia di lire, ma a volte di appena qualche centinaio di lire. Per i commercianti ambulanti si tratta, addirittura, di una cauzione di cento lire.

Ritengo, quindi, che l'emendamento si possa approvare.

FASCETTI. Desidero chiarire che quando io dico che bisogna approvare una procedura per rendere esente il commerciante dalle spese, nella procedura comprendo anche la procura. L'onorevole sottosegretario sa che la autenticazione della firma si può fare davanti al sindaco senza alcuna spesa e sa, inoltre, che il notaio in altre procedure è obbligato alla autenticazione della firma senza alcuna spesa da parte dell'interessato.

PRESIDENTE. La Commissione è d'accordo sul provvedimento e su una soluzione che permetta di sostenere la minore possibile spesa. Occorre, perciò, che il disegno di legge sia rielaborato per accoglervi i concetti espressi nel corso della discussione.

Siccome occorre aver presente una infinità di casi ed occorre una disposizione per la quale si stabilisca che l'ammontare delle cauzioni non ritirate possa essere utilizzato dalla categoria, io sarei d'avviso di incaricare il relatore di esaminare la formulazione degli articoli d'accordo col ministro e con la Commissione finanze e tesoro, onde poter ritornare sul provvedimento in una delle prossime sedute.

Se non vi sono obiezioni, così rimarrà stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sui due disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione segreta sui disegni di legge:

« Abrogazione della legge 4 aprile 1940, n. 405, contenente norme per la limitazione del consumo del carbon fossile nelle officine da gas » (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (922):

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	34
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

« Disciplina dell'impianto e dell'esercizio di alcune categorie di apparecchi di distribuzione automatica di carburante » (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (923):

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	34
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Arata, Bagnera, Bernieri, Bersani, Bigiandi, Cagnasso, Cocco Ortu, Dami, Di Leo, Faralli, Fascetti, Ferrario, Gasparoli, Giovannini, Guidi Cingolani Angela, Improta, Invernizzi Gaetano, Latanza, Lettieri, Lombardini, Manuel-Gismondi, Marazzina, Mazzali, Menotti, Natoli, Paganelli, Pessi, Pieraccini, Pignatelli, Puccetti, Quarello, Rocco, Sammartino, Sannicolò, Semeraro Gabriele.

Sono in congedo:

De' Cocci, Bonino, Saggin, Volpe.

La seduta termina alle 11,15.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI